

den Ausfall. Und eine nachträgliche Anfechtung des Kollokationsplanes, der Verteilungsliste oder der Verlustscheine durch den Gemeinschuldner ist an sich ausgeschlossen.

Anderes verhält es sich mit der in casu streitigen Frage, ob der Vormerk „anerkannt“ auf den Verlustscheinen sich rechtfertige. Diese Frage ist von der Kollokation völlig unabhängig; ihre Beantwortung hängt lediglich davon ab, ob die Gemeinschuldner die streitigen Ansprüche tatsächlich anerkannt haben. Liegt eine solche Anerkennung nicht vor, so sind die Gemeinschuldner darauf angewiesen, den Beschwerdebeweg zu betreten, und es darf ihnen dieses Recht auch nach Schluß des Konkursverfahrens nicht abgesprochen werden, wenn der Vormerk auf den Verlustscheinen erst nach Beendigung des Konkurses zu ihrer Kenntnis gelangt, was natürlich in der Regel zutrifft. Somit kämen die Gemeinschuldner tatsächlich um das ihnen vom Gesetze garantierte Recht der Beschwerdeführung gegen die Verfügungen der Konkursverwaltung. Die Beschwerdefrist beträgt selbstverständlich auch hier zehn Tage vom Zeitpunkt der Kenntnisnahme des Beschwerdebegrundes an. Diese Frist ist nach den Angaben der Rekurrenten, deren Richtigkeit nicht bestritten wurde und die den einzigen Anhaltspunkt bilden, als eingehalten zu betrachten.

2. — Über die Anerkennung oder Nichtanerkennung der streitigen Ansprüche hatte die Konkursverwaltung nach Art. 244 SchKG eine positive Erklärung der Gemeinschuldner einzuholen. Sie hätte auch gut getan — was ihr jetzt durch Art. 55 der seither in Kraft getretenen Konkursverordnung vom 13. Juli 1911 zur Rechtspflicht gemacht ist — die Erklärung zu verurkunden und durch die Gemeinschuldner unterzeichnen zu lassen. Die Akten geben über eine solche Schuldanerkennung keinen Aufschluß, und die Rekurrenten bestreiten denn auch, überhaupt eine rechtsgültige Erklärung abgegeben und die Forderungen irgendwie anerkannt zu haben. Die Vorinstanz nimmt aber an, es liege im Ausbleiben der Rekurrenten trotz erfolgter Ladung eine stillschweigende Schuldanerkennung. Allein selbst wenn eine Ladung tatsächlich erfolgt sein sollte, könnte das Ausbleiben der Rekurrenten weder als Anerkennung der Konkurseingaben, noch als Verzicht auf das Beschwerderecht ausgelegt werden. Ebensowenig kann auf die von

den Rekurrenten ebenfalls bestrittene Angabe der Konkursverwaltung abgestellt werden, es habe die Mutter im Namen der Kinder die Forderungen anerkannt, da auch diese Behauptung in den Akten keinen Anhalt findet.

3. — Besteht somit über das Vorliegen einer gültigen Schuldanerkennung durch die Rekurrenten keine Klarheit, so kann über die Beschwerde nach der gegenwärtigen Aktenlage nicht endgültig entschieden werden. Die Vorinstanz hat zuvor den Tatbestand nach der Richtung aufzuklären, ob die Angabe der Konkursverwaltung, die Mutter habe die Forderungen auch im Namen der Kinder anzuerkennen erklärt, auf Richtigkeit beruht, und wenn ja, inwieweit die Mutter ohne Vollmacht zur Abgabe einer solchen Erklärung im Namen der Kinder, von denen drei die Mehrjährigkeit bereits erreicht hatten, legitimiert war. Zu diesem Zwecke muß die Sache an die kantonale Aufsichtsbehörde zurückgewiesen werden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
erkannt:

Der angefochtene Entscheid wird aufgehoben und die Sache zu neuer Behandlung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

48. Sentenza 1° aprile 1912 nella causa **Antognini**.

Art. 140 LLeF: Obbligo dell'Ufficio Esecuzioni d'iscrivere all'elenco oneri la rivendicazione d'un credito privilegiato o ipotecario risultante da riparazioni fatte all'immobile da realizzare.

In una esecuzione promossa dall'Avv^{to} Francesco Antognini contro Marcellina Bariffi per sé e quale rappresentante dei propri figli, l'Ufficio di Bellinzona pignorava il 12 maggio 1911 uno stabile situato a Cadenazzo pel prezzo di stima di fr. 600. Qualche tempo dopo, minacciando lo stabile rovina, il ricorrente Antognini, solo creditore ipotecario, vi faceva praticare delle riparazioni per un costo di fr. 374.70.

Il 6 gennaio succ^o, lo stesso Antognini si rivolgeva all'Ufficio domandando che il di lui credito risultante dalle riparazioni fosse iscritto all'elenco oneri come credito privilegiato o come credito ipotecario dello stesso rango che il credito iscritto sullo stabile.

Alla quale domanda essendosi l'Ufficio rifiutato di far luogo, Antognini ricorreva all'Autorità di vigilanza riproponendo la domanda ed invocando in appoggio gli art. 808 e 812 CCS.

L'istanza cantonale respingeva il ricorso pel motivo che il credito preteso dal ricorrente non poteva per sua natura figurare all'elenco oneri.

Contro questa decisione Antognini ricorre al Tribunale federale invocando gli stessi argomenti già accampati davanti l'istanza cantonale.

Considerando in diritto :

Secondo l'art. 102 LEeF, l'Ufficio provvede all'amministrazione degli stabili staggit.

Nel caso concreto, se l'immobile aveva bisogno di essere riparato, spettava dunque all'Ufficio di provvedervi chiedendo al creditore l'anticipazione delle spese necessarie, il cui importo avrebbe poi dovuto prelevarsi dal prodotto della realizzazione, a stregua dell'art. 144.

In tale situazione il ricorrente avrebbe forse potuto sostenere di aver agito come *negotiorum gestor* dell'Ufficio per poter pretendere il rimborso delle spese di riparazione e l'Autorità di vigilanza sarebbe stata in tal caso competente per decidere se il rimborso era o meno dovuto.

Ma non è questo il punto di vista sul quale si appoggia il ricorrente. Il diritto che lo stesso accampa non deriva dalla Legge Esecuzioni, ma dal diritto civile. Egli pretende di trovarsi nella situazione dell'art. 808 CCS e fondandosi sul disposto dell'ultimo alinea di questo articolo sostiene che il credito risultante dalle riparazioni è garantito da un diritto di pegno prevalente ad ogni altro onere iscritto. Eventualmente egli invoca il disposto dell'art. 819 per pretendere che le spese di riparazione godono della stessa garanzia del credito ipotecario anche senza speciale iscrizione.

Il ricorrente rivendica dunque sull'immobile da realizzare un credito privilegiato, eventualmente un credito ipotecario nell'importo delle spese di riparazione.

Va da sè che l'Autorità di vigilanza non è competente per decidere se queste rivendicazioni siano fondate o meno e il ricorrente non lo chiede del resto egli stesso. Ciò che egli chiede è che l'Ufficio sia obbligato ad iscrivere all'elenco oneri e questa domanda è evidentemente fondata.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'Ufficio deve iscrivere all'elenco tutti gli oneri che gli vengono notificati senza occuparsi di sapere se le notificazioni sono fondate o meno (ved. Jæger, Comm. art. 140, nota 7). Il compito di contestarle incombe agli interessati, seguendo la procedura dell'art. 140. L'iscrizione all'elenco oneri non è che la forma nella quale queste rivendicazioni vengono portate a loro cognizione.

L'Ufficio era quindi in obbligo d'iscrivere le rivendicazioni Antognini a meno che per loro natura le stesse non dovessero figurare nell'elenco oneri.

Su quest'ultimo punto i vista si è fondata l'istanza cantonale, ma a torto. L'elenco oneri deve indicare tutte le ipoteche che gravitano lo stabile o che si pretendono che lo gravino. La sola che ne è esclusa è l'ipoteca del creditore che ha iniziata l'esecuzione, nell'esecuzione in realizzazione del pegno.

Nel fattispecie il ricorrente pretende di avere sull'immobile una ipoteca privilegiata o dello stesso rango dell'altra ipoteca che figura già all'elenco. Non è realmente concepibile per quali motivi simile pretesa di natura reale non dovrebbe iscriversi, l'iscrizione costituendo per il rivendicante il solo mezzo di farla valere e per gli interessati l'unico mezzo per poterla contestare;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia :

Il ricorso è ammesso.